



martedì 12 aprile 2016

APPALTI

Nuovo codice verso il Consiglio dei Ministri, dal massimo ribasso alle linee guida Anac: i nodi da sciogliere

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 12/04/2016

Appalti, nuovo Codice operativo entro una settimana

www.edilportale.com del 12/04/2016

Tar Campania: la mancata presentazione del codice <<Passoe>> non può giustificare l'esclusione del concorrente dalla gara

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 12/04/2016

URBANISTICA

Urbanistica, Erriu a Oristano: la nuova legge darà certezze

<http://www.sassarinotizie.com>

SICUREZZA

Sicurezza, gli ingegneri chiedono un elenco dei responsabili presso il ministero del lavoro

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 12/04/2016

Il Durc irregolare? Non esiste. Il Welfare: senza documento niente cantiere

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 12/04/2016

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Bonus del 65%, aggiornata la guida dell'Agenzia delle Entrate

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 12/04/2016

Nuovo Conto Termico: ecco il vademecum del GSE

www.edilportale.com del 12/04/2016

SCUOLA

Più orientamento per contrastare abbandoni e fuori corso

www.scuola24.ilsole24ore.com del 12/04/2016

EPPI

Previdenza professionale Periti Industriali – Aggiornamento 7/04/2016

www.legislazionetecnica.it del 7/04/2016

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

12 Apr 2016

Nuovo codice verso il Consiglio dei ministri, dal massimo ribasso alle linee guida Anac: i nodi da sciogliere

Mauro Salerno

Ci sono solo tre passaggi a dividere il nuovo codice appalti dalla Gazzetta Ufficiale. Dopo i pareri, ricchi di correzioni, espressi da Regioni, Comuni, Consiglio di Stato e Parlamento al traguardo mancano solo un nuovo passaggio in Consiglio dei Ministri, la bollinatura della Ragioneria e la firma del capo dello Stato.

L'esame del governo, che inizialmente era dato per certo a inizio settimana, rappresenta il valico più difficile. Ieri, si è fatta strada l'ipotesi di un piccolo slittamento, anche a causa degli impegni istituzionali del premier Matteo Renzi, che oggi e domani sarà impegnato in una missione in Iran. Eventualmente, queste 48 ore aggiuntive torneranno utili per sciogliere i diversi nodi, emersi dopo l'ultimo passaggio parlamentare, prima del via libera definitivo.

Massimo ribasso

La prima questione da risolvere riguarda i criteri di assegnazione degli appalti. In ballo c'è la cancellazione di uno dei "totem" negativi del settore: il massimo ribasso, cioè la possibilità di assegnare le commesse esclusivamente sulla base del prezzo offerto dalle imprese. In base al parere espresso dal Parlamento questa possibilità va sostanzialmente cancellata, mantenendola solo per i microappalti sotto i 150mila euro. Oltre, non basta riferirsi agli sconti di gara: va sempre valutata anche la qualità della prestazione. Nella bozza varata in prima battuta dal governo, l'applicazione del massimo ribasso viene considerata sempre lecita per gli importi inferiore al milione. Un tetto, al contrario, ritenuto troppo basso da imprese e enti locali che invece ne chiedono l'innalzamento a 2,5 milioni. L'obiezione, sostenuta con forza anche dai costruttori dell'Ance, è che spulciare decine di offerte per ogni singola gara, tentando di scoprire qual è l'offerta qualitativamente migliore per il rifacimento, magari, di un marciapiede rischi di allungare a dismisura i tempi di realizzazione degli interventi, in un momento in cui le imprese invocano l'accelerazione della spesa pubblica.

Le linee guida e le risorse dell'Anac

Un'altra questione politicamente delicata riguarda il ruolo dell'Anac di Raffaele Cantone. All'Anticorruzione spetta innanzitutto il compito di proporre le linee guida di attuazione del codice in sostituzione del vecchio regolamento appalti (un mostro giuridico da 359 articoli e decine di allegati). Obiettivo: rimpiazzare l'ipertrofia normativa con una regolamentazione flessibile (la cosiddetta «soft law») capace di rispondere velocemente alle sollecitazioni del mercato. Per molti, in seno alla stessa struttura tecnica del governo, non è chiaro però che posto occuperanno queste linee guida nella gerarchia delle norme.

E anche nel parere del Consiglio di Stato si sollecita un chiarimento. Per Palazzo Spada queste linee guida, adottate con decreto di Porta Pia, non possono che essere un regolamento come un

altro. Dunque vincolante, ma da sottoporre a un iter (passaggio in Corte dei Conti e a Palazzo Spada) che rischia di irrigidirne notevolmente il grado di flessibilità. All'Anac il nuovo codice affida anche decine di nuovi compiti, a risorse che restano però invariate. Parlamento e Consiglio di Stato chiedono al governo di precisare come sarà possibile farvi fronte senza una iniezione di fondi.

La transizione dal vecchio al nuovo sistema

Vanno sciolte anche le questioni relative al passaggio dal vecchio al nuovo sistema. Il nuovo codice entrerà in vigore il 18 aprile. Da parte sua l'Anac ha bisogno di almeno tre mesi per emanare il vademecum attuativo. Nel frattempo continuerà ad applicarsi il vecchio regolamento. Il rischio di mandare in confusione imprese e amministrazioni, bloccando il sistema, è dietro l'angolo.

Subappalti, in house, appalto integrato

Hanno un profilo solo apparentemente tecnicistico gli aspetti legati agli appalti delle concessionarie (80% in gara, 20% in house) , alla quota di lavori pubblici da affidare in subappalto (con la proposta di un tetto al 30% valida per tutte le opere non solo per quelle di maggior rilevanza in ogni singolo cantiere), al rapporto (più o meno paritario) tra imprese generali e specialistiche e alla rigida separazione tra progetto e lavori, con la cancellazione del cosiddetto «appalto integrato». Decisioni da cui discendono altrettante scelte di politica industriale. Non è un caso che per alcune di esse, nei corridoi del governo, si stia già lasciando aperta la porta di un indirizzo definitivo con il decreto correttivo che Palazzo Chigi potrà emanare, da qui a un anno, per riequilibrare le eventuali anomalie della riforma.



P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Appalti, nuovo Codice operativo entro una settimana

di Paola Mammarella 12/04/2016

Dopo l'entrata in vigore, prevista per lunedì 18 aprile, scatterà la fase transitoria in cui l'Anac dovrà varare i decreti attuativi



12/04/2016 – Settimana decisiva per il [nuovo Codice Appalti](#). Il decreto dovrà essere approvato ed entrare in vigore entro lunedì 18 aprile. C'è quindi poco tempo perché il nuovo testo, con le indicazioni del Parlamento, approdi in Consiglio dei Ministri e diventi operativo.

Ma già si intravedono le difficoltà. Dopo l'approvazione ci sarà un periodo transitorio in cui nuovo Codice Appalti e vecchio regolamento attuativo coesisteranno. Un periodo che, definite le norme generali, servirà all'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ad adottare la regolamentazione di dettaglio nei diversi settori. Secondo gli operatori, però, questo tempo di transizione potrebbe creare incertezze e disincentivare le gare.

Su questo e su altre critiche si è espresso il Parlamento chiedendo una serie di modifiche. Nessuna proposta di modifica è stata invece avanzata sul BIM, che all'inizio resterà facoltativo.

Ecco quindi come dovrebbe essere il nuovo Codice Appalti che il Governo si appresta a mettere a punto.

BIM

Il Building information modeling (BIM) in un primo momento sarà facoltativo. Entro sei mesi dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice Appalti, le Stazioni Appaltanti potranno chiedere l'uso del BIM per le nuove opere e i servizi di progettazione di importo superiore alle **soglie comunitarie** (5.225.000 euro per i lavori, 135.000 euro per i servizi e i concorsi di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni governative, 209.000 euro per i servizi e i concorsi di progettazione aggiudicati dalle altre amministrazioni). Successivamente, si valuterà una **tempistica graduale** per l'uso obbligatorio del BIM in base alla tipologia delle opere e dei servizi da affidare e al loro importo.

Concorsi di progettazione

In caso di interventi complessi o di particolare rilievo dal punto di vista architettonico o paesaggistico si dovrà sempre bandire un concorso di progettazione. Dopo la prima fase di presentazione delle proposte, saranno scelti **al massimo dieci soggetti**, progettisti singoli o a gruppi, che parteciperanno alla seconda fase in cui sarà redatto il progetto definitivo. Almeno tre dei progettisti scelti dovranno essere iscritti agli Albi professionali da meno di cinque anni. A loro verrà corrisposto un **rimborso spese** pari al 50% degli importi previsti per le spese tecniche. Per gli altri professionisti il rimborso spese sarà pari al 25%.

Servizi di ingegneria e architettura sotto la soglia UE

I servizi di ingegneria e architettura di importo compreso **tra 40 mila e 100 mila euro** potranno essere affidati con procedura negoziata, invitando almeno cinque operatori. Sopra i 100 mila euro si dovrà ricorrere alla procedura aperta o ristretta. Sarà quindi abbassato da 209mila euro a 100mila euro il tetto che fa scattare l'obbligo di bandire una gara ad evidenza pubblica.

Appalti di lavori sotto la soglia UE

Nelle gare per l'affidamento di lavori di importo compreso **tra 40 mila e 150 mila euro** dovranno essere consultati almeno cinque operatori. La versione attuale del Codice ne prevede tre. Tra i **150 mila euro e un milione** di euro si userà la procedura ristretta, previa consultazione di almeno dieci operatori, o la procedura aperta.

Decreto Parametri

I compensi dei professionisti da porre a base di gara dovranno essere determinati secondo il Decreto Parametri ([DM 143/2013](#)). Il Governo dovrà quindi rendere esplicito quest'obbligo e correggere la versione iniziale, in base alla quale il Ministro della Giustizia,

di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, avrebbe approvato le tabelle dei corrispettivi, che sarebbero poi state utilizzate a discrezione delle stazioni appaltanti.

Cauzione a corredo dell'offerta

Per i servizi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e per i compiti di supporto alle attività del Responsabile unico del procedimento (RUP) non si dovrà versare la **cauzione** a corredo dell'offerta pari al **2%** del prezzo base indicato nel bando.

Subappalto

Il subappalto non potrà superare la quota del **30%** dell'importo complessivo del contratto di lavori. Il vincitore di una gara potrà ricorrere al subappalto solo se la Stazione Appaltante avrà previsto questa chance a monte, cioè nel bando.

Concessioni

Nelle concessioni di importo superiore a 150 mila euro, l'80% dei lavori dovrà essere affidato con gara e il 20% potrà andare alle società in house. L'Anac vigilerà sul rispetto di queste soglie. I trasgressori dovranno riequilibrare la situazione nell'anno successivo. Se non lo faranno e se verrà accertato lo sfioramento del limite per due anni consecutivi, l'impresa titolare della concessione pagherà una multa pari al 10 % dell'importo complessivo dell'appalto.

Anticipazione del 20% del prezzo

Sarà reintrodotta l'anticipazione del 20% del prezzo a favore delle imprese. L'importo verrà calcolato sul valore stimato dell'appalto e sarà corrisposto all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione sarà subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori.

Qualificazione delle imprese

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del Codice l'Anac approverà delle linee guida per la qualificazione delle imprese. Saranno definiti requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, ma anche sulla base di accertamenti per misurare la capacità strutturale e di affidabilità dell'impresa.

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

12 Apr 2016

Tar Campania: la mancata presentazione del codice «Passoe» non può giustificare l'esclusione del concorrente dalla gara

Giovanni La Banca

È illegittima l'esclusione di una società da una procedura di gara in ragione del mancato possesso del documento «Passoe» richiesto dalla legge di gara, che la concorrente aveva omesso di inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa, in special modo se tale documento viene fornito alla commissione giudicatrice a seguito dell'invito rivolto dalla stessa, in ossequio al principio della doverosità del soccorso istruttorio.

Ciò anche se tale documento non era posseduto dalla società alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, ma era stato generato successivamente (Tar Campania, Napoli, sezione 2, sentenza 6 aprile 2016, n. 1682).

La ratio normativa

L'esclusione di un operatore dalla procedura di gara non può trovare giustificazione e fondamento nell'omessa allegazione di un requisito di partecipazione (posseduto dalla concorrente), ma proprio dal suo mancato possesso, giacché sarebbe stato creato in un momento successivo alla data ultima per la proposizione dell'offerta.

La mancanza del Passoe non può comportare, soprattutto quando l'impresa sia registrata al servizio Avcpass, l'esclusione dalla gara, in quanto, non configurandosi il predetto elemento quale requisito essenziale di partecipazione, ciò contrasterebbe con il principio di tassatività delle clausole di esclusione sancito dall'articolo 46, comma 1-bis del Codice dei contratti.

Ciò emerge anche alla luce del sistema normativo vigente, giacché né il Codice degli appalti né il Regolamento di esecuzione accreditano il possesso del PASSOE quale requisito di partecipazione previsto a pena di esclusione dalla procedura concorsuale, né peraltro esso si configura come elemento essenziale incidente sulla par condicio dei concorrenti.

Il procedimento informatico dell'Anac

Invero, il sistema informatico Avcpass (Authority Virtual Company Passport) è stato elaborato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora incorporata nell'Anac) in attuazione dell'articolo 6-bis, comma 1 del Dlgs 163/2006.

Tale articolo dispone che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice deve essere acquisita dalle stazioni appaltanti presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (Bdnpc).

Con la deliberazione Avcp 20 dicembre 2012, n. 111 l'Autorità ha attuato il Codice istituendo sul proprio sito istituzionale un gateway per le stazioni appaltanti, denominato Avcpass, per accedere ai dati messi a disposizione dagli Enti certificanti, dall'Autorità di Vigilanza/Osservatorio sui contratti pubblici e dagli Operatori economici.

L'Avcpass presuppone che tutti i soggetti, per accedere al Portale Avcp, debbano registrarsi nel

sistema.

Una volta registrato, l'accesso dell'operatore economico ai servizi Avcpass avviene a seguito del superamento di una procedura che verifica le credenziali di autenticazione composte dall'identificativo utente e dalla relativa password.

L'accesso nel profilo Avcpass consente all'operatore economico di generare e stampare un documento che attesta la possibilità, per la stazione appaltante, di verificare il concorrente tramite il sistema Avcpass.

La stazione appaltante o l'ente aggiudicatore, accedendo al sistema, sfrutta il collegamento tra la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e le banche dati dei soggetti detentori delle informazioni necessarie alla verifica dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche.

L'Avcpass, se si eccettua la presentazione del Passoe (tale documento, infatti, va inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa), non modifica le normali procedure di gara, ma cambia unicamente il mezzo con cui verificare i requisiti di partecipazione alle gare.

L'obbligo di allegazione documentale

La registrazione al servizio Avcpass e la generazione per ogni singola gara di un Passoe non esime l'operatore economico dall'obbligo di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento: il Passoe rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti.

A tal proposito, l'articolo 2, comma 3, lettera *b*) della deliberazione 17 febbraio 2016, n. 157 dell'Anac di aggiornamento della precedente deliberazione n. 111/2012 dell'AVCP, riprende pedissequamente l'inciso dell'AvC, sottolineando che il sistema rilascia un PASSOE da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il Passoe rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.

Per l'operatore economico non è, pertanto, prevista alcuna semplificazione nella preparazione della documentazione di gara, cui aggiunge proprio il Passoe.

Il Passoe, dunque, rappresenta un semplice strumento attraverso cui l'operatore economico può essere verificato per mezzo del sistema AvcpasS con il quale la stazione appaltante assolve, a norma dell'articolo 6-bis, comma 1 del Dlgs 163/2006, all'obbligo di provvedere direttamente, presso gli Enti certificanti convenzionati con l'Anac (tra cui Ministero della giustizia, Unioncamere, Inail e Agenzia delle entrate), all'acquisizione dei documenti necessari alla verifica dei requisiti autodichiarati dai concorrenti in sede di gara.

L'assenza del PASSOE: una mera carenza documentale

La mancata produzione del Passoe in sede di gara rappresenta, perciò, una semplice carenza documentale e non anche un'ipotesi di irregolarità essenziale.

Ne consegue che il Passoe non solo non costituisce causa di esclusione del concorrente dalla procedura, ma può essere prodotto, regolarizzando dunque la documentazione, successivamente, senza che per questo sia dovuta alcuna sanzione pecuniaria.

Di tale avviso è anche l'Anac, che nella nota illustrativa al *Bando-tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture* afferma espressamente che «fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il Passoe rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti.

Al riguardo, dunque, la mancata inclusione del Passoe non costituisce causa di esclusione dell'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta.

Tuttavia, le stazioni appaltanti saranno tenute a verificare, nella prima seduta di gara,

l'inserimento del Passoe nella busta contenente la documentazione amministrativa e, laddove ne riscontrino la carenza, dovranno richiedere all'operatore economico interessato di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile a consentire la verifica dei requisiti.

Inoltre, hanno l'obbligo di avvertire espressamente la ditta che in mancanza si procederà all'esclusione dalla gara e alla conseguente segnalazione all'Autorità ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11 del Codice, essendo il Passoe l'unico strumento utilizzabile dalla stazione appaltante per procedere alle prescritte verifiche».

L'Anac, cioè, afferma senza mezzi termini che il concorrente privo del Passoe deve essere invitato ad acquisirlo e produrlo entro un certo termine, questo sì a pena di esclusione.

La stazione appaltante, sulla base della mera mancanza del documento che consentiva la verifica del possesso dei requisiti attraverso il sistema Avcpass, in presenza, altresì, di una produzione documentale «sanante» della ditta concorrente entro il termine fissato dalla stessa Amministrazione, non può escludere l'operatore economico dalla gara.

LE ULTIME DECISIONI PUBBLICATE SU PROBLEMI ATTUALI

APPALTI

L'individuazione del miglior offerente

L'allegato P al Dpr 207/2010 non prescrive, a pena di illegittimità, un particolare tipo di metodologia per l'individuazione del miglior offerente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma prevede l'utilizzo di una delle formule richiamate a titolo esemplificativo (Tar Calabria, Catanzaro, sezione 2, sentenza 21 ottobre 2015, n. 1620); nello stesso senso, l'articolo 83, comma 5 del Dlgs 163/2006 prevede che «Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa». In buona sostanza, sono indicati in via soltanto esemplificativa alcuni metodi, senza imporre tassativamente l'uso di quelli enumerati, purché quello prescelto sia tale da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa (Tar Lazio, Roma, sezione 3-ter, sentenza 8 febbraio 2016, n. 1833; Consiglio di Stato, sezione 4, sentenza 17 febbraio 2014, n. 749).

Tar Lombardia, Brescia, sezione 2, sentenza 4 aprile 2016, n. 484

Regione Lombardia: con Sintel l'immodificabilità delle offerte è garantita

La gestione di una gara sulla piattaforma Sintel consente automaticamente l'apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta, con la conseguenza che, a prescindere dall'accertamento del momento in cui è avvenuta l'apertura delle offerte tecniche, il principio di certezza e non conoscibilità delle offerte economiche prime della valutazione delle offerte tecniche appare comunque rispettato. L'apertura delle offerte economiche, infatti, non può essere anteriore alla conclusione della fase di valutazione delle offerte tecniche, così come le caratteristiche stesse della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte.

Tar Lombardia, Brescia, sezione 2, sentenza 4 aprile 2016, n. 484

La pubblicità delle sedute è obbligatoria anche nelle procedure in economia

Anche per le procedure di cui all'articolo 125 del Dlgs 163/2006, «in economia», pur connotate da esigenze di semplificazione, è obbligatoria la pubblicità delle sedute: il principio di pubblicità non può essere soddisfatto che con la possibilità offerta al pubblico, eventualmente anche a distanza, di assistere dell'apertura delle offerte, contestualmente allo svolgimento di tali operazioni.

La registrazione audiovisiva della seduta rappresenta invece semplicemente una modalità di documentazione di ciò che avviene durante la stessa, analogamente a quanto avviene con la

redazione del relativo verbale cartaceo, senza tuttavia che ciò possa avere conseguenze sananti, *ex post*, sull'avvenuta violazione del principio di pubblicità, che attiene infatti alle modalità di svolgimento delle operazioni di gara, ed è pertanto indipendente dalle regole prescelte per la loro documentazione.

Tar Lombardia, Milano, sezione 4, sentenza 6 aprile 2016, n. 653

Le dichiarazioni in caso di affitto di ramo d'azienda

L'esigenza di riferire le dichiarazioni anche agli amministratori dell'impresa dalla quale la concorrente ha ottenuto la disponibilità dell'azienda è ancora più evidente nel caso in cui si tratti di affitto e non di cessione dell'azienda, dal momento che l'influenza dell'impresa locatrice è destinata a restare intatta per tutto lo svolgimento del rapporto e ben potrebbe costituire un agevole mezzo per aggirare gli obblighi sanciti dal Codice degli appalti. Né può rilevare la circostanza che il fitto di ramo di azienda sia intervenuto oltre un anno prima dall'indizione della procedura di gara, atteso che la stipula del suddetto contratto non determina di per sé la cessazione dalle cariche degli amministratori della società che ha affittato il ramo d'azienda.

Tar Campania, Napoli, sezione 2, sentenza 6 aprile 2016, n. 1680

I tempi di progettazione

L'inserimento nel crono-programma di un determinato numero di giorni per la redazione del progetto è ininfluenza sulla validità dell'offerta dei tempi di progettazione; il crono-programma delle lavorazioni, infatti, ai sensi dell'articolo 40 del Dpr 207/2010, deve rappresentare solo la progressione delle lavorazioni nel tempo, per cui l'integrazione del diagramma con i tempi della fase progettuale è inutile e irrilevante.

Tar Campania, Napoli, sezione 1, sentenza 6 aprile 2016, n. 1718

EDILIZIA E URBANISTICA

Ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione

L'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione di una costruzione abusiva comporta l'automatica acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio disponibile comunale, poi certificata nel corrispondente provvedimento dichiarativo, ed è indipendente dalla notifica all'interessato dell'accertamento formale dell'inottemperanza, che viceversa si profila come passaggio amministrativo indispensabile ai fini dell'opponibilità della vicenda traslativa del bene.

Tar Campania, Napoli, sezione 2, sentenza 5 aprile 2016, n. 1663

Non è necessario il permesso di costruire per le case mobili « temporanee »

Per effetto di quanto disposto dall'articolo 3 del Testo unico dell'edilizia, l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper e case mobili, può ritenersi consentita in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti se sono diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, non determinandosi una trasformazione irreversibile o permanente del territorio su cui insistono, mentre l'installazione stabile di mezzi (teoricamente) mobili di pernottamento determina una trasformazione irreversibile o permanente del territorio, con la conseguenza che per tali manufatti, equiparabili alle nuove costruzioni, necessita il permesso di costruire. Se l'area interessata è poi in zona vincolata, per tali manufatti occorre anche il nulla osta dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo.

Consiglio di stato, sezione 6, sentenza 1 aprile 2016, n. 1291

Anche il curatore fallimentare può eseguire la demolizione degli abusi edilizi

La demolizione degli abusi edilizi può essere eseguita anche dalla Curatela fallimentare (*cf.* da ultimo TAR Palermo, sezione 2, sentenza 8 gennaio 2015, n. 56), in quanto, anche se non lo ha realizzato, è detentrica e ha la materiale disponibilità dell'immobile abusivo, per cui tale organo è nelle condizioni di poter restaurare il corretto assetto urbanistico del territorio (nella specie,

tuttavia, tutte le unità immobiliari del fabbricato erano state vendute prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento e perciò non erano state acquisite alla massa attiva della procedura concorsuale).

Tar Basilicata, sezione 1, sentenza 24 marzo 2016, n. 280

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved



Urbanistica, Erriu a Oristano: la nuova legge darà certezze

[11/04/2016](#)



La nuova legge di governo del territorio, che nei prossimi giorni approderà sul tavolo della Giunta regionale, è stata al centro dell'intervento dell'assessore degli Enti locali Cristiano Erriu durante l'incontro con la Rete delle professioni tecniche che si è tenuta questa mattina all'istituto Mossa di Oristano. "Il testo di riordino generale in materia urbanistica – ha sottolineato Erriu – riuscirà a dare risposte più adeguate alle attese di tanti portatori di interesse che da tempo chiedono semplificazione e maggiore certezza. Si tratta di un provvedimento che conterrà una serie di disposizioni, le quali terranno conto anche di una serie di proposte che sono arrivate dagli operatori della pubblica amministrazione locale".

"Dico sì alla proposta di costituzione di un Osservatorio o, meglio, di un tavolo tecnico di confronto permanente dove tutte le parti interessate riescano a dialogare in maniera proficua e continuativa – ha proseguito l'assessore Erriu –. Le cronache di questi giorni parlano di un rapporto non sempre sano tra il mondo delle imprese e delle professioni, le istituzioni e la politica. Occorre riportare su un piano corretto questo rapporto e individuare procedure e ambiti operativi di lavoro in cui si possa esercitare questa collaborazione. Vogliamo anche contribuire a superare l'autoreferenzialità di cui spesso è soggetta la politica, per confrontarci con i professionisti tecnici che operano nei diversi settori, compresi quanti sono impegnati nella difesa dei valori ambientali, paesaggistici e culturali".

"Dobbiamo assicurare – ha detto ancora l'esponente dell'esecutivo Pigliaru – il massimo beneficio alla collettività e allo stesso tempo favorire un processo virtuoso per migliorare la capacità di risposta della pubblica amministrazione in termini di efficienza. Ma dobbiamo anche avere la capacità di focalizzare la nostra attenzione su alcune questioni particolarmente importanti, a partire dalla gestione dell'agro. Dobbiamo valutare l'effettiva vocazione dei suoli e la loro capacità di generare produzioni agricole e zootecniche di qualità, considerando anche il suolo agricolo come elemento primario per la conservazione del paesaggio oltre che un traino produttivo della nostra economia. Il nostro Assessorato sta lavorando al completamento della Carta d'uso delle terre di tutta la Sardegna. Su questo terreno la Regione ha avviato le attività di sperimentazione in alcune aree della Sardegna, in una seconda fase passeremo a tutto il territorio isolano".

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

12 Apr 2016

Sicurezza, gli ingegneri chiedono un elenco dei responsabili presso il ministero del Lavoro

G.La.

Migliorare la qualificazione del responsabile dei servizi di prevenzione e protezione. Istituito un apposito elenco, tenuto presso il ministero del Lavoro. Il Consiglio nazionale degli ingegneri torna su una sua battaglia storica: la riforma del Testo unico sicurezza, il Dlgs n. 81/2008. Per questo ha appena pubblicato una serie di possibili emendamenti al provvedimento, da sottoporre agli iscritti all'ordine per eventuali integrazioni, che dovranno essere inviate entro il prossimo 15 maggio. Alla fine di questa consultazione, il Cni metterà insieme un pacchetto di proposte e lancerà la sua proposta di riforma al Governo.

Il cuore di questa revisione, per il gruppo che si occupa di sicurezza, coordinato dal consigliere Gaetano Fede, è l'articolo 32 del Testo unico. Qui si parla della figura del responsabile dei servizi di prevenzione e protezione che, di fatto, ha il compito di organizzare la sicurezza all'interno di tutte le aziende. Per poter esercitare l'incarico di Rspp è necessario rispondere ai requisiti indicati dall'articolo. In generale, questo soggetto deve avere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e un attestato di partecipazione a un corso di formazione. Esistono, però, alcuni problemi applicativi da risolvere.

Il primo, segnalato dal Cni, è che ci sono molti casi di responsabili non in possesso dei necessari requisiti, «in particolare in merito all'aggiornamento e alla formazione». Per questo andrebbe istituito un elenco nazionale presso il ministero del Lavoro: gli iscritti andranno controllati con cadenza quinquennale. In quella sede i tecnici del dicastero verificheranno i requisiti e i titoli autocertificati, con particolare riferimento all'aggiornamento della formazione.

Una seconda modifica servirebbe sul comma 3 dell'articolo 32. Qui la legge prevede una sostanziosa eccezione alla regola generale della qualificazione. Infatti, pur non essendo in possesso di tale titolo di studio, è possibile svolgere la funzione di Rspp qualora si dimostri di aver già svolto questo incarico. Secondo il Consiglio nazionale degli ingegneri, bisogna limitare le eccezioni alla regola generale, riscrivendo questo passaggio. Sono, infatti, molti i responsabili che lavorano senza un diploma di istruzione secondaria. Quindi, bisogna favorire l'innalzamento dei requisiti necessari a svolgere il ruolo di responsabile.

Allo stesso modo, poi, bisognerebbe dare più spazio al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, rivedendo i contenuti dell'articolo 90. «Sappiamo, purtroppo, al di là dei vari proclami – spiegano dal Cni - che il Csp, di norma, viene chiamato pochi attimi prima dell'inizio dei lavori se non a lavori già iniziati». Il nuovo Testo unico, invece, dovrebbe obbligare il committente e il responsabile dei lavori a comunicare già sin dalla richiesta del titolo abilitativo l'avvenuto affidamento dell'incarico di Csp, o la motivazione della mancata nomina. Inoltre, per evitare il mancato coordinamento tra i diversi soggetti responsabili della sicurezza, bisogna

convocare una specifica riunione preliminare a cui partecipino «il committente stesso, il progettista e il coordinatore».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

12 Apr 2016

Il Durc irregolare? Non esiste. Il Welfare: senza documento niente cantiere

Massimo Frontera

Il ministero del Lavoro sfata il mito del "Durc irregolare". Dopo l'entrata in vigore della procedura telematica, spiega il ministero in risposta a un interpello del consiglio nazionale degli ingegneri, non ha più senso parlare di Durc irregolare.

Gli ingegneri, in particolare - relativamente alle prescrizioni contenute nel Dlgs n.81/2008 (articolo 90, commi 9 e 10) - hanno chiesto al ministero di conoscere la corretta interpretazione all'inciso «in assenza del documento unico di regolarità contributiva» contenuto nel Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Più esattamente, gli ingegneri volevano sapere se «la presenza di un Durc irregolare nel senso indicato equivalga ad assenza del Durc e, quindi, se i lavori possano svolgersi senza che gli uffici comunali abbiano acquisito un Durc regolare delle imprese o dei lavoratori autonomi».

Il ministero ha risposto spiegando che non c'è alcuna interpretazione da dare alla lettera della norma, semplicemente perché il Durc irregolare in realtà non esiste. «Se non può essere attestata la regolarità dei versamenti contributivi - risponde il ministero - non viene rilasciato un "Durc irregolare", non solo perché non è previsto dal sistema di cui al DM in parola (il decreto 30 gennaio 2015 sul Durc on line, ndr) ma perché ontologicamente, il Durc è solo regolare». Tale documento, si ricorda sempre nella risposta all'interpello degli ingegneri, viene generato «solo dopo esito positivo della verifica che attesta la regolare posizione del soggetto tenuto ad effettuare i versamenti contributivi, mentre in caso di "assenza di regolarità" nell'art.4 del citato decreto è prevista la procedura per la regolarizzazione all'esito (positivo) della quale è possibile ottenere il rilascio del Durc».

La principale conseguenza del mancato rilascio del Durc (come spiega anche una nota dell'Ance inviata ai propri associati in cui si segnala la risposta all'interpello degli ingegneri) è la sospensione del titolo abilitativo.

Nei lavori privati, il committente o responsabile dei lavori verificherà la regolarità contributiva, ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi (art. 90, comma 9 let. a), mediante richiesta del Durc a questi ultimi.

«Si ritiene - afferma l'Ance - che tale richiesta verrà soddisfatta o mediante la ricezione del semplice Pdf o mediante verifica diretta, attraverso delega, con il nuovo sistema informatico del Durc on line».

Sempre nell'ambito dei lavori privati, il committente o il responsabile dei lavori non dovrà più trasmettere il Durc all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori (art.

90, comma 9 lett. "c"), come previsto dall'art. 14, comma 6bis del D.L. n. 5/2012, convertito in L. n. 35/2012. Sarà l'amministrazione a dover procedere all'acquisizione d'ufficio.

Quanto alla sospensione del titolo abilitativo (art. 90, comma 10 del Dlgs n.81/2008), il ministero del Lavoro prevede che l'amministrazione concedente procederà in tal senso, sia in caso di inadempienze comunicate dall'organo di vigilanza, sia nel caso di inadempienze direttamente accertate dall'amministrazione concedente stessa.



P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

12 Apr 2016

Bonus del 65%, aggiornata la guida dell'Agenzia delle Entrate

Massimo Frontera

L'Agenzia delle Entrate ha da poco aggiornato la sua guida allo sgravio del 65% sulle riqualificazioni. Il testo recepisce le indicazioni applicative sul cosiddetto "bonus incapienti", previsto dalla legge di Stabilità, ma la cui regolamentazione è arrivata solo il 22 marzo scorso con un provvedimento firmato dal direttore dell'Agenzia.

Le Guida delle Entrate riporta nelle prime pagine le indicazioni a favore degli incapienti. Tra l'altro si ricorda che la fruizione dello sgravio è possibile in presenza delle seguenti condizioni: la situazione di incapacienza deve sussistere nel periodo d'imposta 2015; il credito cedibile è pari al 65% delle spese poste a carico al singolo condòmino, in base alla tabella millesimale di ripartizione, e riguarda le spese sostenute nell'anno 2016, anche se riferite ad interventi iniziati in anni precedenti; la volontà di cedere il credito deve risultare dalla delibera dell'assemblea che approva gli interventi di riqualificazione energetica oppure da una specifica comunicazione inviata successivamente al condominio. Inoltre, il condominio deve comunicare questa volontà ai fornitori che, a loro volta, devono accettare, in forma scritta, la cessione del credito a titolo di parziale pagamento del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati.

Il credito ceduto, si legge inoltre nella guida ha le stesse caratteristiche della detrazione teoricamente spettante al condòmino e, quindi, il fornitore potrà utilizzarlo in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa di riqualificazione energetica.

In particolare, il credito è utilizzabile in compensazione, a partire dal 10 aprile 2017 e mediante il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. La quota di credito non fruita nell'anno può essere riportata nei periodi d'imposta successivi ma non può essere chiesta a rimborso. Inoltre, per verificare la correttezza della cessione della detrazione da parte del condòmino e della fruizione del credito da parte dei fornitori, è previsto che: il condominio paghi, entro il 31 dicembre 2016, le spese corrispondenti alla parte non ceduta sotto forma di credito, mediante l'apposito bonifico bancario o postale; il condominio comunichi telematicamente all'Agenzia delle Entrate una serie di dati, attraverso l'amministratore o, se non obbligati alla relativa nomina, attraverso il condòmino incaricato.

La guida ricorda infine che la comunicazione va fatta utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline dell'Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo 2017. Il condominio è inoltre tenuto ad informare i fornitori dell'avvenuto invio della comunicazione. I dati da comunicare sono: il totale della spesa sostenuta nel 2016; l'elenco dei bonifici effettuati; il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito; l'importo del credito ceduto da ciascun condòmino; il codice fiscale dei fornitori cui il credito è stato ceduto e l'importo totale; del credito ceduto a

ciascuno di essi.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Nuovo Conto Termico: ecco il vademecum del GSE

di [Alessandra Marra](#) 12/04/2016

La guida ricorda che la richiesta degli incentivi in accesso diretto deve avvenire tramite il portale [Portaltermico](#)

0



12/04/2016 – Il GSE ha pubblicato un vademecum con tutte le novità del Nuovo Conto Termico, o Conto Termico 2.0 (CT 2.0), in vigore dal 31 maggio 2016, che incentiva gli interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili con 900 milioni di euro annui.

Il [vademecum](#) spiega inoltre il funzionamento del meccanismo del [Conto Termico 2.0](#), rinnovato rispetto a quello introdotto dal [Decreto 28/12/2012](#).

Nuovo conto termico: le novità

Le variazioni più significative messe in evidenza dalla sintesi del GSE riguardano **la dimensione degli impianti ammissibili**, che è stata aumentata (la taglia massima degli impianti passa da 1 MW a 2 MW per i sistemi a pompa di calore e da 1000 metri quadri a 2500 metri quadri per gli impianti solari termici), e lo snellimento della procedura di accesso diretto per gli apparecchi a catalogo.

Altre novità riguardano gli incentivi stessi come l'innalzamento del limite per la loro erogazione in un'unica rata (dai precedenti 600 agli attuali 5.000 euro) e la **riduzione dei tempi di pagamento** che passano da 6 a 2 mesi.

Il Vademecum ricorda che i soggetti che possono richiedere gli incentivi sono sia **Pubbliche Amministrazioni**, inclusi gli ex Istituti Autonomi Case Popolari, le cooperative di abitanti iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, nonché le società a patrimonio interamente pubblico e le società cooperative sociali iscritte nei rispettivi albi regionali, sia **soggetti privati**.

Sia i privati sia le Pubbliche Amministrazioni potranno avvalersi delle Esco per la progettazione e realizzazione degli interventi. **Dal 19 luglio 2016** (a 24 mesi dall'entrata in vigore del [Dlgs.102/2014](#)), potranno presentare richiesta di incentivazione al GSE solamente le **ESCO in possesso della certificazione**, in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352.

Gli incentivi, 900 milioni di euro annui di cui 700 per privati e imprese e 200 per le amministrazioni pubbliche, sono regolati da contratti di diritto privato tra il GSE e il Soggetto Responsabile. L'incentivo è spalmato in un **periodo compreso tra i 2 e i 5 anni**. I tetti massimi, indicati nella Tabella 5 del DM, sono differenziati in base al tipo di intervento, alla potenza dell'impianto e alla zona climatica in cui il lavoro è realizzato. Quando l'incentivo non supera i **5 mila euro**, sarà corrisposto in un'unica rata sia ai privati sia alle Pubbliche Amministrazioni.

Le PA e le ESCO che operano per loro conto che optano per l'accesso diretto possono richiedere l'erogazione dell'incentivo **in un'unica soluzione**, anche nel caso in cui l'importo del beneficio complessivamente riconosciuto superi i 5.000 euro.

Le PA e le ESCO che operano per loro conto che optano, invece, per l'accesso tramite prenotazione possono beneficiare di un **pagamento in acconto ad avvio lavori** e un saldo alla loro conclusione. Per ciascuna tipologia di intervento sono definite le spese ammissibili, ai fini del calcolo del contributo, nonché i massimali di costo e il valore dell'incentivo.

Gli incentivi del CT 2.0 **non sono cumulabili** con altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di rotazione, i fondi di garanzia e i contributi in conto interesse. Alle PA però (escluse le cooperative di abitanti e le cooperative sociali) è consentito il cumulo degli incentivi con incentivi in conto capitale, anche statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo del 100% delle spese ammissibili.

Nuovo conto termico: gli interventi incentivabili

Il vademecum schematizza gli interventi incentivabili in:

- Interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti (riservati alle PA);
- **Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia** termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza, riservati sia alla PA che ai soggetti privati.

Gli interventi devono essere realizzati utilizzando esclusivamente apparecchi e componenti di nuova costruzione e devono essere correttamente dimensionati in funzione dei reali fabbisogni di energia termica.

Conto Termico 2.0: i meccanismi di accesso

L'accesso agli incentivi può avvenire attraverso 2 modalità: **accesso diretto** e **prenotazione**.

Nella modalità di accesso diretto per gli interventi realizzati dalle PA e dai soggetti privati, la richiesta deve **essere presentata entro 60 giorni** dalla fine dei lavori.

E' previsto un iter semplificato per gli interventi riguardanti l'installazione di uno degli apparecchi di piccola taglia (per generatori fino a 35 kW e per sistemi solari fino a 50 mq) contenuti nel **Catalogo degli apparecchi domestici**, reso pubblico e aggiornato periodicamente dal GSE.

La prenotazione vale per gli interventi ancora da realizzare da parte delle PA e delle ESCO che operano per loro conto.

Per la **prenotazione dell'incentivo**, le PA, ad eccezione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali, possono presentare la scheda-domanda a preventivo, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni in presenza di:

- una Diagnosi Energetica e un atto amministrativo attestante l'impegno alla realizzazione di almeno un intervento tra quelli indicati nella Diagnosi Energetica;
- un contratto di prestazione energetica stipulato tra la PA e una ESCO;
- un provvedimento o un atto amministrativo attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori con il verbale di consegna dei lavori.

La richiesta di prenotazione deve **essere accettata dal GSE**. In tal caso, quest'ultimo procede a impegnare, a favore del richiedente, la somma corrispondente all'incentivo spettante.

La richiesta operativa degli incentivi in accesso diretto deve avvenire tramite il portale informatico **[Portaltermico](#)**, tramite il quale i soggetti, entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento, compilano e inviano la documentazione necessaria per l'ammissione all'incentivo.

Scuola24

[Stampa articolo](#)[Chiudi](#)

12/04/2016

Più orientamento per contrastare abbandoni e fuori corso

di Benedetta Pacelli

Dal Miur spinta all'orientamento come antidoto alla dispersione e ai fuori corso. Quello che è stato un passaggio dell'atto di indirizzo dell'attività politica del ministero per il 2016, potrebbe diventare presto realtà concreta. Si tratta di un' ipotesi di modello per «l'orientamento finalizzato all'accesso all'università», elaborato dal Consiglio universitario nazionale, su spinta proprio del Miur e con l'obiettivo di fornire agli studenti tutti gli strumenti necessari per fare la scelta più adeguata alle loro abilità, attitudini e vocazioni. Con un principio guida: ridurre gli abbandoni, accorciare il tempo per la laurea e favorire il proseguimento negli studi e poi l'ingresso nel mondo del lavoro.

Già lo scorso anno alla vigilia dei test di accesso a medicina, dove tradizionalmente si presentano molti più candidati di quanti siano i posti messi a bando, dal ministero era arrivata una prima sperimentazione: un test psicoattitudinale, la cui compilazione era del tutto facoltativa, per orientare i giovani verso la scelta formativa più idonea, con la promessa da parte del ministro Stefania Giannini, che a questo sarebbe seguito il rafforzamento delle attività di orientamento da far partire almeno dal quarto anno delle superiori.

I diversi tipi di orientamento

Da questi presupposti nasce il documento del Cun. Che si apre specificando come un buon orientamento debba essere costruito attraverso «un percorso coordinato fra la scuola secondaria e l'università, organizzato da docenti della scuola assieme a docenti universitari, e che coinvolga gli studenti in prima persona». Ma l'orientamento affinché raggiunga i risultati attesi deve essere costruito in tre momenti principali: dentro la scuola secondaria, come ingresso all'università e infine in itinere, quindi dentro il percorso universitario. Il primo, secondo il Cun, deve partire già dal quarto anno, offrendo un sistema integrato scuola-università, coordinato a livello nazionale e implementato a livello locale, basato sia su trasmissione di informazioni (via web o di persona) sia su esperienze dirette degli studenti (laboratori di per il riconoscimento delle abilità e lo sviluppo delle vocazioni, stage in università e nel mondo produttivo). C'è poi il passaggio successivo e anche più delicato e cioè orientare gli studenti verso il percorso universitario più efficace, offrendo quindi un sistema di verifica delle conoscenze in ingresso, coordinato a livello nazionale per gruppi affini di corsi di studio, che comunica con le procedure d'ingresso ai corsi a numero programmato, e che fornisce ulteriori informazioni per l'orientamento.

Università

Infine l'orientamento dentro l'università: offrire un anno propedeutico agli studenti neo-immatricolati con preparazione più debole, organizzato per gruppi affini di corsi di studio, con

lo scopo di ridurre gli abbandoni, favorire il conseguimento del titolo di studio in tempi brevi, e fungere da ulteriore orientamento sul campo. Dunque, ha specificato Andrea Lenzi, presidente del Cun, «si tratta nel complesso di una proposta di percorso d'orientamento integrato fra scuola e università, finalizzato a fornire agli studenti gli strumenti per scegliere in modo informato e consapevole il percorso universitario più adatto e rafforzare la loro preparazione iniziale rendendola più adeguata al percorso di studi scelto. Solo così possiamo pensare di ridurre gli abbandoni e accorciare il tempo necessario per conseguire la laurea».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All Rights Reserved

Previdenza professionale Periti Industriali - Aggiornamento 07/04/2016

A cura di:

Redazione Legislazione Tecnica



Elenco degli ultimi comunicati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di approvazione di atti adottati dall'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI). **ULTIMO AGGIORNAMENTO:** Delibere 48-49/2015, concernenti modifiche al Regolamento di previdenza (GU 81/2016).

Modifiche al regolamento di previdenza

(GU n. 81 del 07/04/2016)

Con ministeriale n. 36/0003168/MA004.A007/PIND-L-67 dell'8 marzo 2016 sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere n. 48/2015 e n. 49/2015 adottate dal

Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 18 settembre 2015, concernenti, rispettivamente, la modifica dell'articolo 8, comma 1 e dell'articolo 11, comma 1 del Regolamento di previdenza.

Incrementato il reddito pensionistico per i periti industriali.

(GU n. 37 del 15/02/2016)

Con ministeriale n. 36/0000439/MA004.A007/PIND-L-62 del 14 gennaio 2016 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 276/2015 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 26 novembre 2015, concernente la quota del contributo integrativo finalizzata all'incremento dei montanti individuali per gli anni 2012 e 2013.

Grazie al via libera dei Ministeri Vigilanti sarà possibile distribuire sui montanti previdenziali il 67,2480% del contributo integrativo per l'anno 2012 e il 100% per l'anno 2013. Viene, infatti, data la possibilità di destinare il contributo integrativo ai montanti previdenziali degli iscritti, relativamente agli anni 2012 e 2013, ed avere, quindi, pensioni più adeguate. Come ha spiegato il Presidente Bignami, ogni iscritto all'Epipi avrà inoltre a disposizione, accedendo alla propria area riservata e cliccando alla voce "*Montante previdenziale*", un servizio che gli consentirà di conoscere da subito il montante previdenziale suddiviso tra contribuzione soggettiva, integrativa e rivalutazione. Si segnala che, per poter essere liquidata la quota di pensione sulla contribuzione integrativa è necessario essere in regola con la propria posizione contributiva e, quindi, aver integralmente versato sia la contribuzione integrativa che quella soggettiva.

La nuova funzionalità consentirà, inoltre, di conoscere l'importo della pensione maturata ad oggi, come se si fosse raggiunta l'età pensionabile di 65 anni: l'assegno pensionistico sarà esposto con la valorizzazione della quota derivante dalla contribuzione soggettiva e di quella da contribuzione integrativa.

Si evidenzia, infine, che l'autorizzazione concessa dai Ministeri Vigilanti non ha carattere permanente, ma è frutto di una valutazione effettuata anno per anno sulla gestione della Cassa previdenziale.

Approvazione della delibera n. 250/2015 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati in data 11 settembre 2015.

(GU n. 14 del 19-01-2016)

Con ministeriale n. 36/0018330/MA004.A007/PIND-L-65 del 3 dicembre 2015 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 250/2015 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 11 settembre 2015,

concernente la determinazione del contributo di maternità relativo all'anno 2015 in misura pari a zero euro.

Approvazione della delibera n. 146/2015 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati in data 6 marzo 2015.

(GU n. 13 del 18-01-2016)

Con ministeriale n. 36/0018241/MA004.A007/PIND-L-61 del 2 dicembre 2015 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 146/2015 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 6 marzo 2015, concernente la determinazione del contributo di maternità relativo all'anno 2014 in misura pari a zero euro.

Approvazione delle delibere n. 33/2015 e n. 34/2015 adottate dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI), in data 20 febbraio 2015.

(GU n. 288 del 11-12-2015)

Con ministeriale n. 36/0016719/MA004.A007/PIND-L-64 del 5 novembre 2015 sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere n. 33/2015 e n. 34/2015 adottate dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 20 febbraio 2015, concernenti modifiche al Regolamento di previdenza in materia di contributo di maternità e di Società tra Professionisti (STP).

Approvazione della delibera n. 62/2014 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati in data 15-16 ottobre 2014.

(GU n. 132 del 10-06-2015)

Con ministeriale n. 36/0008313/MA004.A007/PIND-L-58 del 18 maggio 2015 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 62/2014 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 15-16 ottobre 2014, concernente il differimento del termine previsto per il primo acconto dei versamenti contributivi del 17 novembre 2014, al 16 marzo 2015 a favore dei professionisti residenti nella provincia di Genova.

Approvazione della delibera n. 17/2014 adottata in data 29 ottobre 2014 dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati.

(GU n. 42 del 20-02-2015)

Con ministeriale n. 36/0000201/MA004.A007/PIND-L-59 dell'8 gennaio 2015 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 17/2014 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 29 ottobre 2014, mediante la quale l'organo collegiale ha stabilito di applicare alla contribuzione a qualsiasi titolo dovuta all'Ente, il sistema dei versamenti unitari e della compensazione, attraverso l'utilizzo del modello F24, di cui all'art. 28 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Approvazione della delibera n. 103 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 29 maggio 2014.

(GU n. 293 del 18-12-2014)

Con ministeriale n. 36/0016601/MA004.A007/PIND-L-56 del 1° dicembre 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 103/2014 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 29 maggio 2014, concernente modifiche al Regolamento dei benefici assistenziali.

Approvazione della delibera n. 98 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 30 gennaio 2014.

(GU n. 192 del 20-8-2014)

Con decreto interministeriale in data 17 luglio 2014, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stata approvata la delibera n. 98 di cui al verbale della riunione del Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 30 gennaio 2014, rogato dal dott. Paride Marini Elisei, notaio in Roma, Repertorio n. 23723 - Raccolta n. 7078, concernente modifi che allo Statuto.

Approvazione delle delibere n. 697/2014 e n. 698/2014 adottate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati in data 19 febbraio 2014.

(GU n. 92 del 19-4-2014)

Con ministeriale n. 36/0004696/MA004.A007/PIND-L-55 del 28 marzo 2014 sono state approvate, di concerto

con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere n. 697/2014 e n. 698/2014 adottate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 19 febbraio 2014, concernenti, rispettivamente, l'adeguamento ISTAT 2014 di redditi e volumi di affari, nonché di contributi minimi e massimi, e l'adeguamento ISTAT 2014 delle sanzioni ex art. 11, commi 5, 7 e 9 del Regolamento previdenziale.

Approvazione della delibera n. 91/2013 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati in data 18 settembre 2013.

(GU n.68 del 22-3-2014)

Con ministeriale n. 36/0003550/MA004.A007/PIND-L-53 del 7 marzo 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 91/2013 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 18 settembre 2013, concernente l'adozione della nuova tabella A allegata al Regolamento di Previdenza, relativa ai coefficienti di trasformazione in rendita per le età 57-80 anni.

Approvazione della delibera n. 85/2013 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati in data 17 luglio 2013.

(GU n.30 del 6-2-2014)

Con ministeriale n. 36/0000514/MA004.A007/PIND-L-52 del 14 gennaio 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 85/2013 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 17 luglio 2013, concernente l'eliminazione del comma 7, dell'articolo 14, del Regolamento di Previdenza.

Approvazione della delibera n. 84/2013 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati in data 17 luglio 2013.

(GU n.30 del 6-2-2014)

Con ministeriale n. 36/0016114/MA004.A007/PIND-L-50 del 7 novembre 2013 e con presa d'atto n. 36/0000513/MA004.A007/PIND-L-50 del 14 gennaio 2014 - tenuto conto che con delibera del Consiglio di indirizzo generale n. 95/2013 del 28 novembre 2013 l'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI), si è conformato alle osservazioni formulate dai Ministeri vigilanti - è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 84/2013 adottata dal Consiglio di indirizzo generale in data 17 luglio 2013, concernente il testo del nuovo Regolamento per la destinazione della quota del contributo integrativo finalizzata all'incremento dei montanti individuali ai sensi della legge 12 luglio 2011, n. 133.

Approvazione della delibera n. 526/2013 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 22 maggio 2013.

(GU n. 224 del 24-9-2013)

Con ministeriale n. 36/0012988/MA004.A007/PIND-L-49 del 10 settembre 2013, è stata approvata, con carattere di assoluta eccezionalità e di efficacia limitata nel tempo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 526/2013 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 22 maggio 2013, con la quale si è inteso individuare i nuovi termini per l'accesso al ravvedimento operoso previsto dalla delibera n. 461/2012 già approvata dai vigilanti Dicasteri in data 29 marzo 2013.

Approvazione della delibera n. 461/2012 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati in data 14 dicembre 2012.

(GU n. 95 del 23-4-2013)

Con ministeriale n. 36/0004672/MA004.A007/PIND-L-46 del 29 marzo 2013, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 461/2012 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 14 dicembre 2012, relativa al provvedimento per l'agevolazione della regolarizzazione degli iscritti non in regola con il pagamento dei contributi e/o degli interessi di ritardato pagamento.

Approvazione delle delibere n. 499/2013 e n. 500/2013 adottate dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati in data 13 febbraio 2013.

(GU n. 94 del 22-4-2013)

Con ministeriale n. 36/0004677/MA004.A007/PIND-L-48 del 29 marzo 2013, sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere n. 499/2013 e n. 500/2013 adottate dal Consiglio di

indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 13 febbraio 2013, concernenti gli adeguamenti ISTAT dei contributi obbligatori e delle sanzioni, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di previdenza.

Approvazione delle delibere n. 337/2012 e n. 338/2012 adottate dal Consiglio di amministrazione dell'ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati in data 16 e 17 febbraio 2012.

(GU n. 159 del 10-7-2012)

Con ministeriale n. 36/0009884/MA004.A007/PIND-L-44 del 22 giugno 2012, sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere n. 337/2012 e n. 338/2012 adottate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 16 e 17 febbraio 2012, concernenti l'aggiornamento ISTAT dei contributi e delle sanzioni per l'anno 2012.

Approvazione delle delibere n. 59/2012 e n. 60/2012 adottate dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati in data 29 febbraio 2012.

(GU n. 145 del 23-6-2012)

Con ministeriale n. 36/0009285/MA004.A007/PIND-L-41 del 7 giugno 2012, sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere n. 59/2012 e n. 60/2012 adottate dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 29 febbraio 2012, concernenti modifiche al «Regolamento previdenziale».